



## Documento di Ricerca n. 219

Il parere della società di revisione ai sensi dell'articolo 2433-*bis*, comma 5, del codice civile (distribuzione di acconti su dividendi)

Il presente Documento di Ricerca si prefigge lo scopo di definire le linee guida per la predisposizione del parere richiesto alla società di revisione ai sensi dell'articolo 2433-*bis*, comma 5, del Codice Civile nel caso di distribuzione di acconti su dividendi.

Ai fini del presente documento i termini "parere" e "relazione" del revisore/della società di revisione assumono significato equipollente, così come "revisore" o "società di revisione" sono utilizzati indifferentemente per indicare il soggetto incaricato della revisione legale di cui al medesimo art. 2433-*bis*, comma 5, del Codice Civile.

Il presente documento aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 148 che è pertanto da considerarsi superato.

Maggio 2018

**IL PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2433-BIS, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE (DISTRIBUZIONE DI ACCONTI SU DIVIDENDI)****1. SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente Documento di Ricerca si prefigge lo scopo di definire le linee guida per la predisposizione del parere richiesto alla società revisione ai sensi dell'articolo 2433-bis, comma 5, del Codice Civile nel caso di distribuzione di acconti su dividendi.

Ai fini del presente documento i termini “parere” e “relazione” del revisore/della società di revisione assumono significato equipollente, così come “revisore” o “società di revisione” sono utilizzati indifferentemente per indicare il soggetto incaricato della revisione legale di cui al medesimo art. 2433-bis, comma 5, del Codice Civile.

Il presente documento aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 148 che è pertanto da considerarsi superato.

**2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

La norma di riferimento per la predisposizione del parere richiesto al revisore è contenuta nel Codice Civile all'art. 2433-bis - Acconti sui dividendi.

**2.1 Presupposti soggettivi**

L'art. 2433-bis, comma 1, del Codice Civile specifica che la “*distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico*”.

L'art. 16 del D.Lgs. 39/2010, modificato dal D.Lgs. 135/2016, prevede quanto segue:

[...]

“Sono enti di interesse pubblico:

- a) *le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;*
- b) *le banche;*
- c) *le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;*
- d) *le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private”.*

La lettera della norma esclude pertanto dall'ambito di applicazione tutte le società sottoposte a revisione legale secondo un regime diverso rispetto a quello previsto per gli enti di interesse pubblico.

Con riferimento agli Enti Sottoposti a Regime Intermedio (ESRI) di cui all'art. 19-*bis* del D.Lgs. 39/2010, che il previgente art. 16 del D.Lgs. 39/2010 qualificava come enti di interesse pubblico, si ritiene che la revisione legale dei conti sia svolta, per quanto attiene agli aspetti più significativi della stessa, secondo il regime previsto per gli enti di interesse pubblico.

Infatti, da un lato, i principi di revisione applicabili, con la sola esclusione dell'ISA Italia 701 - Aspetti chiave della revisione, sono i medesimi utilizzati per la revisione legale degli enti di interesse pubblico. Dall'altro lato, anche la disciplina normativa della revisione applicabile agli ESRI è sostanzialmente coincidente con quella prevista per gli EIP (ad esempio in tema di durata dell'incarico e indipendenza del revisore legale). Fanno eccezione le norme collegate all'istituzione del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, la cui presenza, come noto, è obbligatoria per i soli EIP, e ai rapporti con tale organo.

Recenti contributi dottrinali<sup>1</sup> supportano l'interpretazione che l'art. 2433-*bis* del Codice Civile sia applicabile anche agli ESRI, in continuità con quanto stabilito dalla disciplina vigente prima della riforma apportata dal D.Lgs. 135/2016. Come ricordato, infatti, anteriormente a detta riforma, i soggetti oggi ricompresi tra gli ESRI rientravano nella categoria degli EIP stabilita al tempo dall'art. 16 D.Lgs. 39/2010<sup>2</sup>.

Tuttavia, Assonime nella Circolare n. 28 del 22 dicembre 2016, Il nuovo quadro comunitario e nazionale in tema di revisione legale, sottolinea che *“In base all’art. 2433-bis cc, la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli EIP. La soluzione non è agevole in quanto la disciplina in materia di revisione legale degli ESRI è parzialmente mutuata da quella degli EIP. In questo senso, essa è più stringente di quella di diritto comune e potrebbe giustificare in termini sostanziali la possibilità di usufruire della facoltà. Poiché però comunque non si tratta del medesimo regime previsto per gli EIP, è comunque necessario sul punto un chiarimento del legislatore”*.

In conclusione, ferma restando la responsabilità degli amministratori sulla decisione di distribuire acconti sui dividendi, si ritiene che ogni valutazione in merito alla legittimità di tale decisione rimane nella sfera delle responsabilità del Collegio Sindacale<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr., per tutti, C. CASADIO, *Commento sub art. 2433-bis*, in *Commentario breve al diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Milano, 2017, pag. 1166; G. RACUGNO, *Gli acconti dividendo*, in *il diritto degli affari.it*, 27 luglio 2017.

<sup>2</sup> In effetti, l'interpretazione proposta finisce per arricchire di significato la norma in esame. Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 135/2016, l'art. 2433-*bis* del Codice Civile aveva una valenza quasi tautologica, in quanto gli unici soggetti sottoposti a revisione legale *“secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico”* erano esclusivamente gli EIP elencati nell'art. 16 D.Lgs. 39/2010. Seguendo invece la lettura qui ipotizzata, la norma consentirebbe la distribuzione di acconti sui dividendi non solo agli EIP, ma anche ad ulteriori soggetti a cui, sostanzialmente, si applica la medesima disciplina degli enti di interesse pubblico, vale a dire gli ESRI.

<sup>3</sup> In funzione del modello di *governance* - il riferimento al Collegio Sindacale è da intendersi al Consiglio di Sorveglianza (dualistico) o al Comitato per il controllo sulla gestione (monistico).

## 2.2 Presupposti oggettivi

L'art. 2433-*bis* del Codice Civile prevede come condizioni necessarie per la distribuzione di acconti su dividendi che:

- la distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto (comma 2);
- il bilancio dell'esercizio precedente deve essere stato approvato (comma 2);
- il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti deve avere rilasciato un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente (comma 2);
- dal bilancio dell'esercizio precedente non possono risultare perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti (comma 3).

Il comma 2 dell'art. 2433-*bis* del Codice Civile stabilisce quindi che è possibile procedere alla distribuzione di acconti su dividendi solo nel caso in cui il revisore abbia espresso giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente. La distribuzione non può quindi essere deliberata nel caso in cui il revisore abbia rilasciato una relazione con un giudizio con rilievi o di un giudizio negativo o di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

## 2.3 Ammontare distribuibile e modalità di deliberazione

L'art. 2433-*bis* del Codice Civile dispone che:

“(comma 4): L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

(comma 5): Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti<sup>4</sup>.”

Il parere della società di revisione riguarda esclusivamente il prospetto contabile e la relazione che lo accompagna. Il parere, tecnico e non di merito, non riguarda in nessun caso la decisione di distribuire gli acconti<sup>5</sup>.

## 3. MODALITÀ DI REDAZIONE DEL PROSPETTO CONTABILE E DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La responsabilità della redazione del prospetto contabile nonché della relazione e della relativa proposta di distribuzione dell'acconto su dividendi formulata all'assemblea dei soci ai sensi del comma 5 dell'art. 2433-*bis* del Codice Civile compete agli amministratori.

---

<sup>4</sup> Sul tema, A. SACCHI, *Attività diverse dalla revisione contabile in senso stretto attribuite al revisore dalla riforma del diritto societario e dal TUIF: fusione, aumento di capitale, acconti su dividendi*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2005, pag. 513, “nessun dubbio esiste da parte della dottrina, che è unanime sul punto, nel qualificare il richiamato parere come obbligatorio ma non vincolante per le scelte degli amministratori”.

<sup>5</sup> Sul tema, A. SACCHI, *op. cit.*, pag. 513, “il parere del soggetto incaricato del controllo contabile [...] deve essere acquisito sul prospetto contabile e sulla relazione, e non sulla decisione di distribuire gli acconti in sé e per sé considerata”.

### 3.1 Il prospetto contabile

Il comma 5 dell'art. 2433-*bis* del Codice Civile si limita a richiedere la predisposizione di un prospetto contabile che illustri la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. La norma non contiene indicazioni ulteriori circa i criteri di predisposizione ed il contenuto minimale del prospetto contabile. Si ritiene, tuttavia, che la redazione di una situazione contabile intermedia in base ai principi contabili OIC 30 ovvero IAS 34, a seconda dei casi, sia idonea a soddisfare le esigenze informative previste dalla norma sopracitata. Peraltro, anche l'adozione di un modello di presentazione semplificato ai fini della redazione del "prospetto contabile" potrebbe risultare sufficiente purché vengano rispettati i criteri di rilevazione e di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio e stabiliti quindi, a seconda dei casi, dai principi contabili nazionali o dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Si ritiene che il prospetto contabile debba essere redatto con riferimento ad una data recente (ultima situazione contabile disponibile). La norma non disciplina in modo specifico il suddetto aspetto. Peraltro, risulta evidente che la predisposizione del prospetto contabile sulla base dell'ultima situazione contabile disponibile che fosse a data remota (ad esempio: oltre 90 gg. dalla data in cui viene assunta la delibera degli amministratori in merito alla distribuzione dell'acconto su dividendi) dovrà essere mitigata da una maggior illustrazione nella relazione degli amministratori degli eventuali fatti intervenuti successivamente alla data di riferimento del prospetto contabile, ovvero corroborata dall'assenza di elementi pregiudizievoli in merito alle prospettive economiche della società ed all'evoluzione prevedibile della gestione dell'esercizio in corso.

Nel caso di società capogruppo, il prospetto contabile dovrà essere predisposto con riferimento ai dati "non consolidati". La relazione degli amministratori potrà, tuttavia, fornire informazioni utili alla comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica del Gruppo su base consolidata secondo i principi contabili di riferimento.

### 3.2 La relazione degli amministratori

Sul contenuto della relazione degli amministratori, in assenza di indicazioni specifiche della norma, il principio contabile OIC 30 chiarisce che: *"Nella relazione dovrà essere comunicato l'importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell'effetto fiscale, e messo in relazione detto importo, al netto dell'effetto fiscale, con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima disponibile per un acconto sul dividendo. La relazione infine illustrerà la proposta formulata all'assemblea, ovvero l'acconto proposto e la sua compatibilità con le risultanze di bilancio"*.

Gli amministratori dovranno commentare nella loro relazione le prospettive economiche e l'evoluzione prevedibile dell'esercizio in corso ed esplicitare che le stesse, unitamente alla situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della società quale risulta dal prospetto contabile, consentono la distribuzione dell'acconto su dividendi in accordo con le disposizioni di legge.

#### 4. ATTIVITÀ DI VERIFICA AI FINI DELL'EMISSIONE DEL PARERE

Le attività di verifica da svolgere per poter esprimere il parere di cui all'oggetto del presente documento includono:

- esame del prospetto contabile in accordo con i principi di revisione internazionali applicabili nella fattispecie. A tale riguardo, nell'impostazione delle procedure da svolgere nell'esame del prospetto contabile si ritiene opportuno fare riferimento al principio internazionale ISRE 2410 “*Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*”;
- lettura critica delle informazioni contenute nella Relazione degli Amministratori che illustra le considerazioni svolte dagli amministratori circa il rispetto delle condizioni previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 2433-*bis* del Codice Civile, le prospettive economiche della società e l'evoluzione prevedibile dell'esercizio in corso.

Con riferimento alle prospettive economiche della società, le procedure che il revisore svolgerà potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un'analisi dei principali indicatori aziendali quali la redditività storica e prospettica, i dati storici e prospettici del capitale circolante, della posizione finanziaria netta e i flussi di cassa, individuando e analizzando gli aspetti di variabilità e vulnerabilità delle ipotesi sottostanti ai dati previsionali nonché un'analisi della ragionevolezza delle assunzioni effettuate circa le prospettive economiche attraverso discussione con la direzione della Società.

Il revisore dovrà accertare se i dati previsionali siano stati redatti sulla base di criteri di valutazione e di misurazione omogenei rispetto a quelli utilizzati per la preparazione dei bilanci storici, tenendo conto dei risultati emersi dalla revisione contabile svolta sul bilancio.

Le ipotesi sottostanti ai dati previsionali devono essere confrontate ed essere coerenti con le previsioni del quadro macroeconomico e con le informazioni di settore, provenienti anche da fonti esterne, tenendo conto dell'organizzazione interna della società e del gruppo ad essa facente capo. Il revisore dovrà inoltre accertare la coerenza dei dati previsionali rispetto alle ipotesi.

Nel caso in cui la revisione contabile del bilancio d'esercizio precedente sia stata eseguita da altro revisore, il revisore chiamato ad emettere il parere *ex art. 2433-bis* del Codice Civile, stabilirà le procedure aggiuntive ritenute necessarie per acquisire la conoscenza della società e le risultanze del lavoro di revisione svolto dal revisore precedente su detto bilancio, in linea con quanto stabilito dalle regole professionali applicabili.

La relazione emessa conterrà le conclusioni, espresse secondo la formulazione di *negative assurance*, relativamente all'adeguatezza del prospetto contabile e della relazione degli amministratori per le finalità informative di cui all'*art. 2433-bis* del Codice Civile.

Il revisore dovrà ottenere specifica lettera d'incarico, ovvero formale accettazione di una proposta, dagli amministratori della società che identifichi l'oggetto dell'incarico e le finalità della redazione del prospetto contabile e della relazione degli Amministratori. In considerazione della specificità dell'incarico, è opportuno comunicare in anticipo agli amministratori la forma ed il contenuto della relazione del revisore. La proposta conterrà tutti i richiami alla responsabilità degli amministratori ed ai limiti insiti nell'esame svolto finalizzato a fornire un livello di “assurance” inferiore rispetto a quello ottenibile da una revisione completa.

La relazione del revisore dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione della società. Poiché la relazione è formulata per le particolari finalità della distribuzione dell'acconto dividendi, essa conterrà uno specifico paragrafo di precisazioni sulle finalità e sulla divulgazione della stessa.

Ai fini dell'emissione del parere del revisore si ritiene necessario l'ottenimento di una lettera di attestazione degli amministratori secondo le usuali modalità operative.

E' ipotizzabile che il soggetto incaricato della revisione intraprenda le proprie verifiche sulla base di documentazione in corso di finalizzazione e messa a sua disposizione dagli amministratori in via anticipata. In tal caso, nell'ambito della medesima seduta consiliare chiamata a deliberare la distribuzione dell'acconto su dividendi, si renderà necessaria una sospensione dei lavori del consiglio per consentire al revisore il riscontro della corrispondenza tra la documentazione già messa a sua disposizione ed il prospetto contabile e la relazione degli amministratori (finalizzati dal Consiglio al termine della prima fase della seduta). All'esito di tale riscontro, il revisore procederà alla trasmissione del proprio parere all'organo amministrativo, il quale potrà così procedere (nella seconda fase della seduta) all'acquisizione del parere della società di revisione nonché all'eventuale deliberazione della distribuzione dell'acconto dividendi.

## **5. IL PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE**

L'allegato A al presente documento riporta il modello di relazione da utilizzare per la predisposizione del parere ai sensi dell'articolo 2433-bis, comma 5, del Codice Civile.

MAGGIO 2018

*"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."*

Allegato A**PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACCONTI SUI DIVIDENDI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2433-BIS, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE**

Al Consiglio di Amministrazione di  
ABC S.p.A.

**Motivi, oggetto e natura dell'incarico**

In qualità di soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A., siamo chiamati a redigere il parere ai sensi dell'articolo 2433-bis, comma 5, del Codice Civile, relativo alla distribuzione di un acconto sul dividendo dell'esercizio 200X pari a Euro ..... a favore degli azionisti di ABC S.p.A. (di seguito anche la "Società").

A tal fine, abbiamo ricevuto dagli Amministratori di ABC S.p.A. il prospetto contabile costituito da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario [*da adattare in base al contenuto e forma del prospetto contabile predisposto dagli Amministratori*] e relative note esplicative della ABC S.p.A. al gg/mm/aa (di seguito il "Prospetto Contabile") e la relativa relazione degli Amministratori (di seguito la "Relazione"), predisposti ai sensi dell'articolo 2433-bis, comma 5, del Codice Civile.

Il Prospetto Contabile è stato predisposto dagli Amministratori della ABC S.p.A. in base ai criteri di rilevazione e valutazione previsti (dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea - dal principio contabile OIC 30) [*da adattare in base ai principi contabili di riferimento*] esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile.

La responsabilità della corretta redazione del Prospetto Contabile e della Relazione, inclusiva della formulazione delle previsioni economiche per l'esercizio 200X, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base di tali previsioni, in conformità e per le finalità previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, compete agli Amministratori della ABC S.p.A..

È nostra la responsabilità della redazione del presente parere ai sensi del comma 5 dell'articolo 2433-bis del Codice Civile.

Il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 200X-1, predisposto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea [*da adattare in base ai principi contabili di riferimento*], è stato da noi assoggettato a revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e su di esso abbiamo emesso una relazione con giudizio positivo in data .....

**Lavoro svolto**

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity". La revisione contabile limitata del Prospetto Contabile è consistita nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e

contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul Prospetto Contabile.

Abbiamo, altresì, svolto la lettura critica delle informazioni contenute nella Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 2433-*bis*, comma 5, del Codice Civile. La suddetta Relazione illustra le considerazioni svolte dagli Amministratori circa il rispetto delle condizioni previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 2433-*bis* del Codice Civile e le prospettive economiche per l'esercizio 200X della ABC S.p.A.. La nostra analisi è stata condotta basandoci sulla conoscenza della Società e del settore in cui questa opera acquisita nel corso della revisione contabile svolta sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 200X-1, sui risultati dell'esame svolto sul Prospetto Contabile, nonché sulla discussione con la direzione della Società circa la ragionevolezza delle assunzioni effettuate dalla direzione stessa per la formulazione delle prospettive economiche.

Abbiamo, infine, raccolto attestazioni dalla Direzione della Società circa eventi avvenuti dal gg/mm/aa fino alla data di approvazione del Prospetto Contabile e della Relazione che possano avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della Società e sulle considerazioni svolte dagli Amministratori per le determinazioni oggetto del presente parere.

### **Conclusioni**

Sulla base delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere, ferma restando l'aleatorietà insita in ogni assunzione circa le prospettive economiche per l'esercizio 200X della Società, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che, alla data odierna, il Prospetto Contabile al gg/mm/aa e la Relazione degli Amministratori della ABC S.p.A. non siano adeguati per le finalità informative di cui all'art. 2433-*bis*, comma 5, del Codice Civile.

### **Limitazioni alla distribuzione e all'uso**

Il presente parere è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione di ABC S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità informative di cui all'articolo 2433-*bis*, comma 5, del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a soggetti terzi, fatta eccezione per i soci di ABC S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo 2433-*bis*, comma 5, del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Luogo e data

Società di revisione

Nome e cognome del revisore contabile

(Socio)